MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Unione europea
Fondo sociale europeo

Comune di Canicattì (capofila)	**Comune Campobello di Licata**	**Comune di Castrofilippo**	**Comune di Naro**	**Comune di Racalmuto**	**Comune di Ravanusa**	**Comune di Grotte**	**Comune di Camastra**

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D3

A.S.P. Agrigento

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DI AZIONI PROGETTUALI
PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016

PREMESSO CHE

- il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 adottato di concerto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha avviato su tutto il territorio nazionale una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) (articolo 1,commi 386-388 della citata Legge 208 del 2015);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze , del 16 marzo 2017, ha allargato i requisiti per accedere al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) per il 2017;
- in attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo Sociale Europeo (FSE), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito della programmazione 2014/2020, è stato pubblicato l'Avviso pubblico n. 3/2016, con il quale sono state definite le modalità di presentazione degli Ambiti Territoriali di proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva;
- il Distretto Socio-Sanitario D3 ha presentato una proposta di intervento, facendo riferimento alle Linee guida per l'attuazione del SIA, attuative degli obiettivi individuati nel PON " Inclusione";
- per la stesura della predetta proposta il Distretto Socio-Sanitario D3 si è avvalso della collaborazione del Consorzio Sol.co. – Rete di imprese sociali siciliane", in qualità di partner, selezionato con apposito Avviso pubblico ed individuato fra i "soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit";
- con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, il Ministero del Lavoro ha approvato la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio-Sanitario D3 ammettendola al finanziamento della somma di €. 1.913.996,00;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato la Convenzione di Sovvenzione

contrassegnata con il n. AV3–2016 – SIC - 4 e ha invitato il Distretto a restituirla debitamente firmata digitalmente;

- il Distretto ha inviato al Ministero la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune di Canicattì, in qualità di rappresentante legale dell'ente capofila;
- il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha inviato la convenzione sottoscritta digitalmente il 27/11/2017 dal Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali;
- con il Progetto presentato, a valere sull'Avviso 3 del PON "Inclusione", il Distretto Socio-Sanitario D3 ha definito di attivare le tipologie di azioni di seguito richiamate:

A.1 Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie Destinatarie del SIA, in particolare, Interventi :A.1.a, A.1.b., A.1.c.5, A.1.d;
A.2 Informazione all'utenza e infrastrutture informatiche, in particolare, Interventi: A.2.a, A.2.b.;
B.1 Servizi socio educativi (Politiche attive del lavoro rivolte ai Destinatari del SIA), in particolare, Interventi: B.1.a;
B.2 Attivazione lavorativa, tirocini e work-experience), in particolare, Interventi: B.2.c.;
B.3 Orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro per i beneficiari del SIA in particolare, Interventi: B.3.a, B.3.b, ;
B.4 Formazione per il lavoro per i Destinatari del SIA in particolare, Interventi: B.4.a, B.4.f, B.4.h,;
C.1 Attività per l'innovazione e l'empowerment degli operatori dei sistemi collegati al SIA (es. operatori degli ambiti territoriali, dei Centri per l'impiego, servizi per la salute, istruzione e formazione) finalizzati alla creazione di sinergie di competenze e know-how, in particolare, Interventi: C.1.a;
C.2 Azione di networking, in particolare, Interventi: C.2.a;

- come indicato in via generale nel paragrafo 2 della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo;
- nel Progetto è stato previsto il coinvolgimento del Consorzio Sol.co di Catania, nella qualità di partner privato per la realizzazione in co-progettazione delle azioni A.1.d, A.2.a, A.2.c, B.3.a, B.3.b, B.4.f, B.4.h ;
- il suddetto Consorzio Sol.co. ha aderito, per mezzo della sottoscrizione della lettera di adesione, alla Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

A seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti del Consorzio Sol.co di Catania

TRA

il Distretto Socio-Sanitario D3 della Regione Siciliana, rappresentato dal Dott._____Dirigente del Comune di Canicattì, Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario D3 - Cod. Fisc. 00179660840

E

il Consorzio Sol.co. – Rete di imprese sociali siciliane, avente sede in Catania via P. Carrera,23, Cod. Fisc. 03126080872, rappresentato dal Sig. _____nato _____a_____il_____,

di seguito anche congiuntamente denominati "le Parti",

si conviene e si stipula quanto seguente:

ART. 1
Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART.2
Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l'attuazione del Progetto da realizzarsi a valere sull'Avviso pubblico n.3/2016 Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione (d'ora in avanti "Progetto") relativamente alle azioni: A.1.d, A.2.a, A.2.c, B.3.a, B.3.b, B.4.f, B.4.h, del Progetto medesimo e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.

ART.3
Affidamento del Servizio

Il Distretto Socio-Sanitario D3 affida al Consorzio Sol.co. – Rete di imprese sociali siciliane, avente sede in Catania via P. Carrera,23, - Cod. Fisc. 03126080872, la realizzazione delle Azioni A.1.d, A.2.a, A.2.c, B.3.a, B.3.b, B.4.f, B.4.h, del Progetto, la cui descrizione è contenuta nell' allegata Convenzione di Sovvenzione AV3–2016 – SIC – 4.

ART.4
Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti nella Convenzione di Sovvenzione.
Il Consorzio accetta di adottare tutte le misure necessarie che consentano al Distretto di rispettare le proprie responsabilità, come previsto nella Convenzione di Sovvenzione.
Il Distretto Socio-Sanitario D3 è responsabile della corretta attuazione del Progetto, dell'attività di rendicontazione e della trasmissione della relativa documentazione.
Il Consorzio Sol.co. di Catania è responsabile delle corretta gestione delle Azioni A.1.d, A.2.a, A.2.c, B.3.a, B.3.b, B.4.f, B.4.h del Progetto, comprese le relative risorse finanziarie e si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla presente convenzione.
Il Consorzio si impegna a rispettare il buget di spesa previsto per i singoli interventi di cui al successivo articolo 7.

ART.5
Obiettivi progettuali

Le azioni sono finalizzate a supportare la sperimentazione nel territorio distrettuale della misura SIA/REI di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario.
Per una risposta più appropriata alle necessità del territorio, si vuole sperimentare una "strutturazione ambientale" definibile quale **Agenzia di Inclusione Sociale,** che possa intercettare risorse di diversa provenienza e renderle funzionali al sistema locale preso nel suo insieme ed ai cittadini beneficiari degli interventi sociali.
Un luogo che accoglierà funzioni differenti, uno strumento polifunzionale al tempo stesso sociale, economico, progettuale e di servizio che punta sull'effetto sinergico di collocare tutte queste funzioni in un unico luogo "sensibile".
L'agenzia dovrà organizzarsi come uno spazio aperto alla partecipazione di molteplici attori, sia pubblici che privati, che a vario titolo affrontino le tematiche sociali con un' approccio interdisciplinare flessibile e sistemico derivante da una forte integrazione della cultura tecnico sociale con le competenze economiche e organizzative.
Dovrà governare processi operativi in termini di competenza, reti e soluzioni.
Dovrà costruire uno strategico modello trasversale di gestione del territorio capace di far colloquiare e integrare i diversi apporti di natura specialistica necessaria alla composizione della risposta.
Al Consorzio è richiesto l'apporto di specifiche metodologie di valutazione per l'inclusione sociale

ART.6
Descrizione del Servizio

Gli interventi che si affidano con la presente Convenzione sono i seguenti:

AZIONE A

Codice A.1.d: Formazione per l'Empowerment degli operatori sociali: gli interventi saranno finalizzati ad assicurare adeguata formazione, sia nella fase iniziale di avvio del servizio che in itinere, degli operatori coinvolti nella realizzazione di cui alla voce A.1.a. e A.1.b..

Codice A.2.a: Attività di informazione e sensibilizzazione: gli interventi saranno finalizzati ad assicurare adeguata informazione sul territorio dell'Ambito distrettuale in ordine alla misura (costituzione di info point SIA/REI sportello sociale tematico, campagne informative relative all'offerta di servizi e opportunità ai potenziali destinatari);

Codice A.2.c: Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive:

AZIONE B

Codice B.3.a: Orientamento, consulenza e informazione;

Codice B.3.b: Analisi e convalida delle competenze in relazione alla situazione nel mercato del lavoro locale e polifunzionale per la definizione del Patto;

Codice B.4.f: Laboratori di alfabetizzazione informatica, inclusione digitale ed accesso ad internet nell'ambito di percorsi di inserimento lavorativo;

Codice B.4.h: Implementazione delle competenze propedeutiche al lavoro.

AZIONE C

Codice C.1: Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali territoriali, dei centri per l'impiego e altri soggetti coinvolti nell'attivazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed in carico per il SIA/REI;

Codice C.2: Creazione di partnership tra diversi attori del territorio che operano nell'ambito del contrasto alla povertà.

L'esecuzione avverrà nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento esposti nella richiamata normativa, nelle Linee Guida Ministeriali, nei vigenti regolamenti europei di attuazione del Programma FSE 2014/2020.

ART.7
Tempi di realizzazione

Lo svolgimento del programma di azioni decorrerà dalla data di effettivo inizio fino al 31/12/2019, salvo eventuali modifiche cronologiche disposte dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo PON Inclusione.
Il Consorzio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione è obbligato alla presentazione del progetto esecutivo completo di planning. Il Distretto, effettuate le necessarie verifiche può rilasciare delle proprie osservazioni. Decorsi 10 giorni dovrà ritenersi valido ed esecutivo il progetto presentato

ART.8
Modalità di gestione e di pagamento

L'importo complessivo delle attività affidate al Consorzio Sol.co. – Rete di imprese sociali siciliane è di €. 576.000,00 comprensivo di IVA se dovuta ed oneri di legge, a condizione che venga approvata la modifica al cronoprogramma da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico l'importo annuo da corrispondere al Consorzio per le attività affidate è il seguente:

AZIONE A.

Codice A.1.d: Formazione: Empowerment degli operatori sociali €. 12.000,00;

Codice A.2.a: Attività di informazione e sensibilizzazione €. 30.000,00;

Codice A.2.c: Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive €. 50.000,00;

AZIONE B

Codice B.3.a: Orientamento, consulenza e informazione €. 10.000,00;

Codice B.3.b: Analisi e convalida delle competenze €. 10.000,00;

Codice B.4.f: Laboratori €.10.000,00;

Codice B.4.h: Implementazione delle competenze propedeutiche al lavoro €. 10.000,00;

AZIONE C

Codice C.1: Formazione €. 30.000,00;

Codice C.2: Creazione di partnership €. 30.000,00.

Dette somme potranno essere riviste in funzione delle osservazioni in itinere che il Ministero del Lavoro dovesse fare o che dovessero emergere dall'attuazione del progetto.
Il pagamento dei predetti corrispettivi avverrà sulla base delle erogazioni fatte al Distretto Socio-Sanitario dal Ministero del Lavoro ed a seguito di rendiconto delle spese effettivamente sostenute o impegnate.
Nel caso in cui le somme erogate dal Distretto al Consorzio dovessero riguardare spese impegnate, il Consorzio stesso dovrà dimostrare l'effettivo pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle predette somme.
Il Consorzio dovrà assicurare al Distretto la predisposizione di ogni documento utile a comprovare le attività svolte in sede di rendicontazione progettuale. Nessun pagamento potrà essere richiesto dal Consorzio in caso di ritardo o irregolare rendicontazione.
Il rendiconto delle spese sostenute - nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale- o delle attività realizzate - nel caso delle voci di spesa da rendicontare secondo la metodologia dell'Unita di Costo Standard (UCS) - per le azioni della presente convenzione deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale del Beneficiario" e secondo quanto disposto nel "Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione".
Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.
Con il superiore corrispettivo il Consorzio dovrà intendersi compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo.
Il servizio è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione delle attività a sostegno della sperimentazione del SIA e, pertanto, il Consorzio è obbligato a rendicontare con idonea documentazione, secondo quando richiesto dallo stesso Ministero.
I pagamenti, vincolati alle erogazioni dell'Ente finanziatore, saranno erogati, a seguito di provvedimento dirigenziale previa presentazione di fattura fiscalmente in regola, con allegato e conforme rendiconto delle attività e relativa documentazione esplicativa delle spese, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero.
Detti pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:

- erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15 % dell'importo complessivo delle attività affidate al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane, a seguito di avvio delle attività;
- erogazione delle successive tranches con cadenza trimestrale, previa presentazione della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento. La mancata o irregolare rendicontazione impedisce l'erogazione della tranche;

- il saldo finale, nella misura del 10%, verrà corrisposto per la quota che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile prevista a conclusione delle attività e dietro presentazione della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, completa della relazione finale sulle attività realizzate. La mancata o irregolare rendicontazione è motivo ostativo all'erogazione del saldo finale.

In caso di documentazione irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Distretto.
Il Consorzio ha l'obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.
I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.
Il Consorzio, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte
Il Consorzio dovrà attivare una sede operativa presso il Comune di Canicattì, per tutto il periodo dell'affidamento e della rendicontazione. In caso di mancata o ritardata erogazione delle somme da parte del Ministero il Comune di Canicattì e/o il Distretto Socio sanitario D3 non sono tenuti ad effettuare pagamenti a titolo di anticipazione di somme.

ART.9
Rapporti con il Distretto Socio-Sanitario e obblighi dell'affidatario

Il Distretto si riserva le funzioni di pianificazione delle attività nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.
Il Distretto si riserva, altresì, la facoltà di disporre verifiche ed ispezione ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché a livello qualitativo delle stesse.
L'affidatario diverrà il diretto interlocutore del Distretto Socio-Sanitario D3 per la gestione delle attività progettuali, allo stesso il Coordinatore del Distretto conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Il Distretto, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.
Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, o da cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.
Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà 5 giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre. Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopranominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore ad euro 260, (duecentosessanta,00) e non superiore ad euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta,00), secondo la gravità dell'inadempienza.
Il Consorzio dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.
Il Consorzio gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili, i cui nominativi verranno segnalati tempisticamente al Distretto.
Il Consorzio ha l'obbligo di produrre, entro dieci giorni dall'inizio delle attività, i seguenti documenti:
1. Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;
2. Copie dei contratti di lavoro del personale dipendente per categoria.

ART.10
Personale

Il Consorzio Sol. Co. – Rete di imprese sociali siciliane, per l'attuazione del progetto, si avvarrà della collaborazione della Cooperativa Agape di Delia (CL) e dovrà utilizzare risorse umane con comprovata esperienza e competenza, potendo altresì ricorrere a risorse esterne per prestazioni di natura specialistica.
L'attività dovrà essere raccordata con il Gruppo Piano ed il relativo ufficio del Distretto Socio-Sanitario D3 che assicurerà il coordinamento generale del progetto.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto della presente Convenzione, il Consorzio dovrà corrispondere al personale impiegato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per le lavoratrici e di lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-educativo e di relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
Gli operatori utilizzati dovranno essere adeguatamente formati ed in grado di inserirsi nella più ampia organizzazione territoriale del Distretto apportando il necessario valore aggiunto, in termini di professionalità, a vantaggio dell'utenza dei servizi.
Dovranno mantenere un contegno professionale rispettoso, diligente e corretto. Essi, inoltre, sono tenuti al segreto professionale in merito a eventi, accadimenti, notizie e tutto quanto riguarda direttamente e/o indirettamente i soggetti fruitori del servizio.
Il Consorzio si impegna a richiamare, sanzionare e, se è necessario, sostituire gli operatori che non osservano una condotta irreprensibile.
Tutte le segnalazioni e le richieste del Distretto Socio-Sanitario D3 saranno impegnative per il Consorzio.
Nel caso di inottemperanza il Distretto Socio-Sanitario D3, oltre a farne segnalazione all'ispettorato del lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizione assicurative.
Il Consorzio non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardo pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

ART.11
Destinatari

I destinatari del servizio oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

- persone e/o nuclei familiari beneficiari del SIA/REI che sottoscrivono il progetto personalizzato di presa in carico propedeutico alla continuità del godimento del beneficio residenti nel Distretto Socio-Sanitario D3;
- operatori impiegati per la realizzazione di cui alla presente convenzione.

ART.12
Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del Lavoro

E' fatto obbligo al Consorzio, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
Il Consorzio risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
Il Consorzio è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART. 13
Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini del pagamento delle somme spettanti l'Ente Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, a pena di nullità assoluta della convenzione stessa. Pertanto, l'Ente Gestore è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente appalto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.
Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione di diritto della convenzione stessa.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione alla presente convenzione nella causale l'indicazione del C.I.G. e del CUP

ART. 14
Protocollo di legalità

Il Legale Rappresentante del Consorzio si impegna a sottoscrivere in uno alla presente Convenzione dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", al quale il Comune di Canicattì ha aderito con determinazione Sindacale n. 135 del 05/10/2006, con la quale dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di obbligarsi espressamente a segnalare all'Amministrazione Comunale di Canicattì qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla convenzione stessa;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di forniture di beni e servizi a determinate ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale, ecc..

ART. 15
Documenti facenti parte della convenzione

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione della presente convenzione, i seguenti documenti:
Convenzione di Sovvenzione AV3–2016 – SIC – 4;
Adesione alla Convenzione di Sovvenzione AV3–2016 – SIC – 4 Partenariato del Consorzio Sol.co;
Cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria;
Polizza responsabilità civile verso terzi;
Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della circolare n. 593/2006 Ass. Regionale LL.PP;

ART. 16
Cauzione

Il Consorzio, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione dovrà produrre garanzia definitiva costituita nei modi e nei termini di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016. La garanzia definitiva deve permanere e resterà vincolata fino a gestione ultimata e comunque fino a quando sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

ART. 17
Responsabilità verso terzi

Il Consorzio si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Distretto non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente convenzione. Il Consorzio si impegna, in conseguenza, a sollevare il Distretto da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette.
A tal fine il Consorzio è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferit specificamente ai servizi oggetta della presente convenzione. Tale polizza (RCT), per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del Consorzio nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro; € 1.000.000,00 per danni a persone; € 500.000,00 per danni a cose.
La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni a qualsiasi titolo causati dal Consorzio.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi con

espressa indicazione che il distretto è considerato terzo a tutti gli effetti.

ART. 18
Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Consorzio in termini conformi alla vigente disciplina in materia di trattamento e protezione dei dati personali delle persone fisiche (Regolamento UE n. 2016/679 del 27.04.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea L119 del 04.05.2016 - D. Lgs. n. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Distretto esclusivamente per l'attuazione della presente Convenzione.
Il Distretto e il Consorzio hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.
L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Distretto è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative di settore i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 136 del 2010 ed all'esecuzione della Convenzione.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

ART. 19
Responsabilità di informazione

Costituisce primaria responsabilità delle Parti Distretto e del Consorzio, progetto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, dare risalto del sostegno del fondo all'operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi dell'Unione e del Fondo che sostiene l'operazione.
Tutte le misure di informazione e di comunicazione delle Parti riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione**.**

ART. 20
Spese e registrazione della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future (copie, diritti, registrazione, altre spese conseguenti ed eventuali) sono per intero a totale carico del Consorzio.

ART. 21
Normativa di rinvio e norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella materia oggetto della presente convenzione, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti ai servizi, alle prestazioni ed alle attività oggetto della convenzione stessa.

ART. 22
Controversie e Foro competente

Nel caso di controversie, l' Ente Gestore non potrà sospendere, né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal Distretto relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione del servizio.
In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della convenzione il Foro competente è quello di Agrigento.
E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23
Scioglimento e rescissione della convenzione

Il Distretto recederà in qualsiasi momento dalla presente convenzione al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2001 in materia di informazioni e comunicazioni antimafia.
Il Distretto, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, potrà risolvere di diritto la convenzione, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione all'Ente Gestore con raccomandata a. r. (o pec) nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nella presente convenzione;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficienza a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori, gravi ed accertate;
- sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio oggetto della presente convenzione;
- nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'Ente Gestore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione;
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- comportamenti che arrechino grave pregiudizio al servizio ed alle attività oggetto della presente convenzione;
- apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'Ente Gestore e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività dell'Ente Gestore.

Il Distretto, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere la convenzione e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione da parte dell'Ente Gestore.
Nel caso di risoluzione del contratto il Distretto si rivarrà sull'Ente Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Distretto, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Art. 24
Applicazione art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 165/2001 e codice di comportamento

Il Consorzio dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Canicattì o del Distretto Socio Sanitario D3 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune o Distretto (dirigenti, funzionari titolari di posizioni organizzative, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16ter d. lgs. n. 165/2001 l'eventuale violazione della suddetta norma comporta il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e pertanto la risoluzione della convenzione.
Il Consorzio dichiara altresì di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile, il codice di comportamento del personale del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21 aprile 2015 e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta di cui ai predetti codici comporta la risoluzione della convenzione.

ART. 25
Rinvio normativo

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

ART. 26
Spese

Tutte le spese connesse al presente documento (bollo, registro, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico del Consorzio.

ART. 27
Entrata in vigore e durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle Parti e sarà vigente per tutta la durata dell'intervento, fermi restando gli obblighi richiamati dalla presente Convenzione e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.

Canicattì (AG), lì_____

Il Distretto Socio-Sanitario

_____

Il Consorzio

_____